

Comune di Ferrere

Provincia di Asti

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, LA CONSERVAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA DISPERSIONE DELLE CENERI

S O M M A R I O

CAPO I – NORME GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

CAPO II – CREMAZIONE

Articolo 2 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Articolo 3 – Feretri per la cremazione

Articolo 4 – Cremazione per insufficienza delle sepolture

Articolo 5 – Impianto di cremazione

Articolo 6 – Identità delle ceneri

Articolo 7 – Caratteristiche dell'urna cineraria

Articolo 8 – Consegna, trasporto e destinazione delle ceneri

Articolo 9 – Informazioni ai cittadini

CAPO III – CONSERVAZIONE ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Articolo 10 – Consegna ed affidamento delle ceneri

Articolo 11 – Conservazione dell'urna

Articolo 12 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne

CAPO IV – DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 13 – Dispersione delle ceneri

CAPO V – NORME FINALI

Articolo 14 – Tutela dei dati personali

Articolo 15 – Leggi ed atti regolamentari

Articolo 16 – Abrogazione di precedenti disposizioni

Articolo 17 – Rinvio dinamico

Articolo 18 – Vigilanza - Sanzioni

Articolo 19 – Entrata in vigore

CAPO I**NORME GENERALI****Art. 1 – Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, la conservazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri in conformità e ad integrazione:
 - del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria vigente;
 - del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, recante: *“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997, n. 127”* e ss.mm.ii.;
 - della Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”*;
 - del D.P.R. 24 febbraio 2004, relativo all'affidamento dell'urna cineraria;
 - della Legge Regionale (Regione Piemonte) 31 ottobre 2007 n. 20 recante *“Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”*;
 - dall'art. 12, comma 4, del Decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/10/1987, n. 440, recante: *“Provvedimenti urgenti per la finanza locale”*;
 - dall'art. 1, comma 7-bis, del Decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: *“Disposizioni urgenti in materia di enti locali”*;
 - dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”*;
 - dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: *“Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: circolare esplicativa”*;
 - dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: *“Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”*;

CAPO II

CREMAZIONE

Art. 2 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, è subordinata alla presentazione, da parte di chi la richiede, dei documenti di seguito riportati:

- a) certificato in carta libera del medico necroscopo o del medico curante dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifiche indicazioni che il cadavere possa essere cremato;
- b) disposizione testamentaria espressa in tal senso dal defunto;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo in linea retta e collaterale fino al sesto grado individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76, 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi;
- d) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; in tal caso è necessario presentare una dichiarazione, in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni. La dichiarazione deve, inoltre, essere convalidata dal Presidente dell'Associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui sopra vale anche contro il parere dei familiari.

2. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su modulo contenente tutti i dati richiesti.

3. In apposito registro (anche informatico), a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

5. Per ogni cremazione l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione delle ceneri.

Art. 3 – Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in materiale idoneo per la cremazione, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Art. 4 – Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. Su segnalazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali che constata l'insufficienza di sepolture nel Cimitero di Ferrere, l'Ufficiale dello Stato Civile può autorizzare la cremazione dei resti mortali inumati da almeno 10 anni o dei resti mortali tumulati da almeno 20 anni oppure allo scadere della concessione dei relativi siti in terra o dei loculi.

2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero.

Art. 5 – Impianto di cremazione.

1. Nel territorio comunale non è presente un impianto di cremazione, pertanto le relative operazioni avverranno presso gli impianti di cremazione di altri Comuni.
2. È fatto divieto di utilizzare crematori mobili.

Art. 6 – Identità delle ceneri.

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione terminata, che certifichino la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 7 – Caratteristiche dell'urna cineraria.

1. Le urne cinerarie devono contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, della data di nascita e di quella di morte.

2. Le urne cinerarie devono essere di dimensioni tali da poterle anche riporre in cellette dei colombari comunali e devono essere realizzate in materiale non deperibile, che garantisca la conservazione delle ceneri anche in caso di inumazione delle stesse.
3. Le urne cinerarie devono essere chiuse con saldatura, anche a freddo, ovvero a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.

Art. 8 – Consegna, trasporto e destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate;
 - b) inumate all'interno del cimitero;
 - c) disperse secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento;
 - d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato;
 - e) conferite presso il cinerario comune in forma anonima e collettiva.
2. Le ceneri derivanti da estumulazione o esumazione possono essere trasferite per analoghe destinazioni anche in cimiteri diversi da quello di originaria tumulazione o inumazione.
3. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, rispondente alle caratteristiche indicate al precedente articolo 7 del presente Regolamento, ai fini della tumulazione, dell'inumazione o dell'affidamento ai familiari.
4. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria locale.
5. Nel caso di tumulazione di ceneri, per la chiusura della nicchia, è sufficiente la usuale collocazione di pietra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
6. È consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumolo.

Art. 9 – Informazioni ai cittadini.

1. L'Ufficiale dello Stato Civile provvede a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento anche con riguardo ai profili economici.

CAPO III**CONSERVAZIONE ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI****Art. 10 – Consegna ed affidamento delle ceneri.**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 7 del presente Regolamento.

2. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari è subordinata alla volontà del defunto o, in mancanza di indicazioni lasciate in vita dal defunto, in base alla volontà degli aventi titolo e può essere manifestata:

- dal defunto stesso tramite disposizione testamentaria;
- con dichiarazione della volontà del defunto resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di quello di residenza dal coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- in mancanza di indicazioni lasciate dal defunto con dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di quello di residenza dal coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- per coloro che, al momento del decesso, risultino iscritti ad associazioni riconosciute, aventi tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati, tramite una dichiarazione in carta libera, datata e sottoscritta dall'associato ovvero confermata da due testimoni, quando lo stesso non sia in grado di scrivere, dalla quale risulti la volontà dell'associato di affidare le proprie ceneri e l'indicazione del soggetto incaricato ad eseguire tale volontà.

3. In caso di affidamento personale dell'urna, l'Ufficiale dello Stato Civile annota sul registro generale delle cremazioni le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto e quelle del defunto medesimo, nonché il luogo di destinazione stabile dell'urna. L'affidatario che trasferisce la propria residenza o cambi allocazione dell'urna cineraria è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 5 giorni dal trasferimento.

4. La consegna e il successivo affido dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni nel caso in cui il defunto, in vita, non abbia lasciato indicazioni; in tal caso la scelta spetta al coniuge o, in mancanza, ai parenti più prossimi come indicati nel precedente articolo 2.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero. Trascorsi 60 giorni le ceneri vengono conferite nell'area a ciò destinata in forma anonima e collettiva.

6. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

7. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile competente, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia delle ceneri.

Art. 11 – Conservazione dell'urna.

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Lo stesso deve garantire in ogni momento la localizzazione, l'identificazione e la buona conservazione della stessa e la continuità nella custodia.

3. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

4. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli

5. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

6. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, personalmente o tramite personale comunale appositamente incaricato, può procedere a controlli periodici sulle corrette modalità di conservazione e sull'effettiva collocazione dell'urna.

7. In caso di violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione l'Amministrazione comunale si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero comunale.

Art. 12 – Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne.

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono provvedere alla tumulazione in cellette, loculi contrattualizzati fino al termine della concessione, anche già occupati previo pagamento del 10% del valore attuale del loculo stesso, tombe di famiglia o inumate con urna non biodegradabile, oppure conferite nel cinerario comune.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 10, comma 3.

3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Comune.

4. Le variazioni inerenti al soggetto presso cui l'urna è conservata devono essere comunicate al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento che provvederà a rilasciare nuova autorizzazione.

5. L'autorizzazione dovrà contenere tutte le prescrizioni previste dall'art. 11 del presente regolamento.

6. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica la rinuncia anche degli altri affidatari.

CAPO IV**DISPERSIONE DELLE CENERI****Art. 13 – Dispersione delle ceneri.**

1. La dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà del defunto e può essere manifestata:
 - a) Con disposizione testamentaria del defunto;
 - b) Con dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo comma 5, lettera a);
 - c) Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, con una dichiarazione in casta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
2. Le disposizioni di cui ai punti a) e c) del precedente comma sono nulle in caso di dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quelle delle predette dichiarazioni.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio della stessa, al Sindaco del Comune ove avverrà la dispersione.
4. Nel caso in cui la dispersione avvenga in altro Comune, occorre il nulla-osta del Comune in cui viene effettuata la dispersione.
5. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto nella sua manifestazione di volontà alla dispersione. In mancanza di indicazione da parte del defunto sono titolari dell'esecuzione della dispersione nell'ordine:
 - a) il coniuge ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) l'esecutore testamentario;
 - c) il rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) il tutore di minore o di interdetto;
 - e) il personale autorizzato dal Comune in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d).
6. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per disperdere le ceneri.
7. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione delle ceneri.
8. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - a) nell'area dispersioni ceneri appositamente individuata e predisposta all'interno del cimitero comunale;
 - b) in natura e precisamente:
 - 1) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - 2) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - 3) nei fiumi;
 - 4) in mare;
 - 5) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - 6) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
 - c) in aree private all'aperto, con il consenso formale del proprietario. Tale dispersione non può dare luogo ad attività di lucro.
9. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
10. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e natanti;
11. Al di fuori delle aree dispersione ceneri previste nei cimiteri è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
12. È vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite

alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.

13. La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dall'autorità amministrativa competente.
14. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 90 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
15. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nell'apposita area all'interno del cimitero comunale.

CAPO V**NORME FINALI****Art. 14 – Tutela dei dati personali.**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" così come modificato ed integrato dal Regolamento UE 679/2016 e dal D. Lgs. 101/2018.

Art. 15 – Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
 - il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 - il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*";
 - il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "*Approvazione del regolamento di polizia mortuaria*";
 - la Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*";
 - la Legge Regionale 31 ottobre 2007 n. 20 recante: "*Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri*";

nonché, le normative elencate nell'articolo 1 del presente Regolamento e ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 16 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 17 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 18 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità o Responsabile competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 19 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni, decorsi i quali lo stesso verrà inserito nella raccolta dei regolamenti depositato presso l'Ufficio Segreteria e pubblicato nella sezione regolamenti del sito del Comune di Ferrere.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del

..... con atto n.;

– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal al

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

– è entrato in vigore il

Data

Timbro

Il Segretario comunale

.....